Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 305

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 6 novembre 1984 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 305 DEL 6 NOVEMBRE 1984:

LEGGE 19 ottobre 1984, n. **748.**

Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti.

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 305 DEL 6 NOVEMBRE 1984:

Ministero delle finanze: Tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Modena.

(1890)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1984, n. **744**.

Approvazione del nuovo statuto della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 11 maggio 1976, n. 359;

Veduto lo statuto della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1979, n. 230;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi della Scuola anzidetta;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Lo statuto della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena approvato con il decreto sopra indicato è soppresso e sostituito con il nuovo statuto annesso al presente decreto, vistato dal Ministro della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1984

PERTINI

FALCUCCI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *ottobre* 1984
Registro n. 64 *Istruzione, foglio n.* 55

ALLEGATO

STATUTO DELLA SCUOLA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA PER STRANIERI - SIENA

Titolo I

FINALITÀ DELLA SCUOLA, CORSI DI INSEGNAMENTO, DIPLOMI, STUDENTI

Art. 1.

La Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena e un istituto di istruzione superiore con ordinamento speciale.

La Scuola ha personalità giuridica e autonomia amministrativa, didattica e disciplinare sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

La Scuola ha il fine di diffondere la conoscenza della lingua e cultura italiana in tutti i suoi aspetti passati e presenti: la letteratura, le arti, la storia, il pensiero scientifico e filosofico, le tradizioni popolari, le tradizioni politiche, sociali ed economiche.

La Scuola promuove, sul piano nazionale ed internazionale, relazioni culturali con università, enti ed istituzioni culturali e di ricerca, anche avvalendosi, ove necessario, della collaborazione degli addetti culturali e scientifici all'estero e delle altre istituzioni italiane all'estero.

Art. 3.

Per il conseguimento dei fini di cui al precedente articolo, la Scuola si compone della classe propedeutica di lingua e cultura italiana e delle tre classi superiori di lingua e letteratura italiana; di archeologia e storia dell'arte; di storia politica e di istituzioni italiane.

La Scuola organizza corsi annuali, nonché corsi estivi e corsi intensivi: l'eventuale equiparazione fra corsi annuali e corsi intensivi ed estivi ai fini del conseguimento dei titoli di studio di cui al successivo art. 6, sarà determinata dal regolamento di cui al successivo art. 10.

Art. 4.

La classe propedeutica di lingua e cultura italiana, di durata biennale, è organizzata in due corsi: uno a livello elementare come corso preparatorio, ed uno a livello avanzato finalizzato al conseguimento del diploma.

Sono ammessi al corso avanzato coloro che abbiano frequentato per almeno un anno il corso preparatorio superando il relativo esame finale o che dimostrino sufficiente conoscenza della lingua italiana da accertarsi con regolare esame colloquio.

Agli studenti che abbiano frequentato per un anno il corso preparatorio di lingua italiana e superato il relativo esame finale è rilasciato un attestato di profitto.

I corsi di lingua e cultura italiana della classe propedeutica consistono in lezioni ed esercitazioni pratiche tenute da lettori o altro personale qualificato di madre lingua italiana coordinate da un docente di disciplina istituzionale.

Art. 5.

Alle tre classi superiori di lingua e letteratura italiana; di archeologia e storia dell'arte; di storia e di istituzioni italiane sono ammessi coloro che siano in possesso del diploma di lingua e cultura italiana di cui al successivo art. 6, o di qualsiasi altro titolo di studio che sia riconosciuto equipollente dal consiglio dei docenti di cui al successivo art. 18.

La durata degli studi per ciascuna delle tre classi superiori è di due anni; sono ammessi al secondo anno gli studenti che abbiano regolarmente frequentato almeno quattro corsi del primo anno e che siano in possesso delle relative attestazioni di frequenza.

Art. 6.

La Scuola rilascia i seguenti titoli:

a) diploma di I grado di lingua e cultura itailana;
b) dipolma di II grado di lingua e letteratura italiana;
c) diploma di II grado di archeologia e storia dell'arte;
d) diploma di II grado di storia e di istituzioni italiane.

Per conseguire il diploma di lingua e cultura italiana, lo studente dovrà frequentare per almeno un anno accademico il corso avanzato e superare un esame finale consistente in prove scritte ed orali che saranno determinate, anno per anno, dal consiglio dei docenti.

Per conseguire i diplomi di secondo grado di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*), lo studente dovrà avere frequentato almeno dieci corsi annuali, estivi od intensivi riconosciuti equipollenti a norma del regolamento, superando i relativi esami speciali e un esame finale consistente nella discussione di una relazione scritta su un argomento precedentemente concordato con un docente di un corso istituzionale.

Gli insegnamenti che possono essere impartiti nella Scuola in relazione al conseguimento dei diplomi superiori di cui al presente articolo, sono i seguenti:

1) lingua e letteratura italiana;
2) storia della lingua italiana;
3) linguistica;
4) dialettologia italiana;
5) letteratura italiana contemporanea;
6) storia medioevale;
7) storia moderna e contemporanea;
8) storia romana;
9) storia economica;
10) sistema politico italiano;
11) diritto costituzionale italiano;
12) storia dell'arte medioevale e moderna;
13) archeologia;
14) storia del teatro;
15) storia delle tradizioni popolari;
16) storia della musica;
17) storia del cinema;
18) didattica dell'italiano;
19) etruscologia.

Nei piani di studio proposti dallo studente, almeno due delle materie prescelte devono essere frequentate per un biennio.

Con apposito manifesto, valido, di norma, per un solo anno accademico, il presidente della Scuola determina, d'intesa con il direttore del consiglio dei docenti, e sentito il consiglio della Scuola, il programma ed il piano di studio per ciascuna delle quattro classi.

Art. 7.

I corsi regolari saranno integrati da seminari, conferenze, dibattiti, attività guidate e da ogni altra attività culturale che possa servire da utile supporto alla formazione specifica. Possono essere anche organizzati seminari rivolti a studenti provenienti da aree linguistiche e culturali omogenee, sia in lingua italiana che nella lingua degli studenti.

Nell'ambito delle tre classi superiori viene svolta attività di ricerca scientifica anche con l'eventuale collaborazione degli allievi, evidenziandosi, in particolare, i problemi concernenti la storia della lingua italiana, nonchè i problemi di linguistica contrastiva e della didattica dell'italiano come lingua straniera.

Art. 8.

Sono ammessi a frequentare i corsi della classe propedeutica o della classe superiore, ove ricorrano le condizioni di cui al precedente art. 5, gli studenti di qualsiasi nazionalità in possesso di titolo di studio valido per l'ammissione alla università nel Paese in cui è stato conseguito.

Art. 9.

La Scuola promuove corsi di perfezionamento per docenti che insegnano la lingua italiana agli studenti stranieri, e, nell'ambito degli accordi culturali e dei programmi di organismi intergovernativi, corsi di aggiornamento, e corsi monografici tenuti da docenti italiani e stranieri.

Art. 10.

Con apposito regolamento interno, emanato dal direttore della Scuola d'intesa con il consiglio dei docenti e sentito il consiglio della Scuola, sono determinate le modalità relative all'organizzazione didattica, e l'eventuale equiparazione tra i corsi estivi, intensivi e corsi annuali di cui all'ultimo comma dell'art. 2, nonché l'articolazione dei corsi.

Titolo II

ORGANI

Art. 11.

La Scuola ha sede in Siena. Gli organi della Scuola sono:

1) il consiglio della Scuola;

2) il consiglio dei docenti;

3) il direttore.

Il direttore della Scuola fa parte di diritto di entrambi i consigli con voto deliberativo.

Art. 12.

Il consiglio della Scuola, nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, è costituito:

a) dal rappresentante dello Stato designato dal Ministro della pubblica istruzione;

b) da quattro professori universitari di ruolo designati dal rettore dell'Università degli studi di Siena;

c) dal direttore della Scuola;

d) da un rappresentante del personale docente;

e) da un rappresentante del personale non docente;

f) da due rappresentanti degli studenti;

g) da un rappresentante della regione Toscana;

h) da un rappresentante della provincia di Siena;

i) da un rappresentante del comune di Siena;

l) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali della Scuola più rappresentative in sede nazionale di ogni ordine e grado di Scuola;

m) dal rappresentante di ciascuno degli eventuali enti pubblici finanziatori di cui al successivo art. 13.

La rappresentanza del personale docente e non docente è eletta secondo le norme della legislazione universitaria vigente. Il personale non docente è quello di cui alla convenzione con l'Università di Siena prevista dalla citata legge del 15 maggio 1976, n. 359.

La mancata partecipazione di una o più rappresentanze non infirma la valida costituzione dell'organo.

Per quanto attiene alla validità delle adunanze o delle deliberazioni si applica il disposto dell'art. 18 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674.

Art. 13.

Gli enti pubblici che si obbligano ad un finanziamento annuo di almeno cento milioni, o che per convenzione erogano consistenti servizi alla Scuola, equivalenti ad un importo di cento milioni, hanno diritto ad un rappresentante nel consiglio della Scuola stessa.

Art. 14.

Il consiglio della Scuola rimane in carica tre anni ed è convocato dal presidente del consiglio medesimo ogni volta che sia necessario o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. Possono partecipare alle sedute del consiglio della Scuola i revisori dei conti.

Art. 15.

Il consiglio della Scuola delibera circa le direttive generali attinenti all'attività didattica della Scuola stessa, d'intesa con il consiglio dei docenti, ed approva il programma culturale e scientifico annuale sottopostogli dal consiglio dei docenti.

Il consiglio della Scuola delibera circa le direttive generali attinenti l'attività amministrativa e l'attribuzione dei compiti del personale non docente e circa le attività economico-patrimoniali della Scuola medesima; esso approva il bilancio di previsione e quello consuntivo.

Il consiglio della Scuola delibera la richiesta di eventuali incarichi di insegnamento proposti dalla commissione scientifica di cui al successivo art. 18 e l'utilizzazione di docenti di ruolo della scuola secondaria per un numero non superiore a sei ai sensi dell'art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

Il segretario del consiglio della Scuola è capo dei servizi amministrativi di cui al successivo art. 20 il quale partecipa alle adunanze del consiglio con voto deliberativo.

Art. 16.

Il direttore della Scuola è designato mediante elezione dal consiglio dei docenti tra i suoi membri a maggioranza tra gli aventi diritto al voto ed è nominato dal consiglio della Scuola; egli dura in carica un anno ed è rieleggibile.

Il direttore coordina l'attività della Scuola, presiede le adunanze del consiglio dei docenti, riferisce con relazione annuale ai due consigli sull'attività scientifica e didattica svolta, dà esecuzione alle deliberazioni e alle direttive dei consigli stessi, cura il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione necessari alla vita della Scuola nell'ambito dei limiti di spesa di cui all'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e controfirma i titoli di studio rilasciati dalla Scuola stessa.

Il direttore conserva il trattamento economico di docente.

Art. 17.

Il presidente del consiglio della Scuola è eletto dal consiglio stesso tra i suoi membri a maggioranza degli aventi diritto al voto ed è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione; egli dura in carica un triennio ed è rieleggibile.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Scuola, presiede le adunanze del consiglio della Scuola e ne fissa l'ordine del giorno, propone i bilanci, preventivo e consultivo, ed i vari programmi di attività del consiglio della Scuola d'intesa con il direttore.

Egli adotta le deliberazioni di urgenza, salvo ratifica del consiglio della Scuola cui riferisce nella prima successiva adunanza; rilascia i certificati ed i titoli di studio.

Art. 18.

Il consiglio dei docenti è composto da tutti i docenti della Scuola di cui al successivo art. 19. Esso sottopone al consiglio della Scuola il programma culturale e scientifico annuale di

cui al precedente art. 6. Esso propone, almeno due mesi prima del termine dell'anno accademico, le discipline da impartire per incarico nel successivo anno accademico.

Il conferimento degli incarichi viene proposto al consiglio della Scuola da una commissione scientifica composta da tre professori universitari di ruolo designati dal consiglio della Scuola tra i suoi componenti.

Gli incarichi vengono proposti in base ad una graduatoria compilata dalla commissione scientifica tra i candidati che ne facciano domanda a seguito di pubblica dichiarazione di vacanza che conterrà anche i criteri per la formulazione della graduatoria stessa.

Il consiglio dei docenti dichiara altresì l'equipollenza dei titoli di studio ai fini previsti dal primo comma dell'art. 5.

Per quanto attiene la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le disposizioni contenute nell'art. 18 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto del 6 aprile 1925, n. 674.

Titolo III

PERSONALE DOCENTE

Art. 19.

Il personale docente è nominato, così come è stabilito nel precedente art. 15, dal consiglio della Scuola su proposta, per quanto riguarda il conferimento degli incarichi, della commissione scientifica di cui al precedente art. 18.

Titolo IV

PERSONALE NON DOCENTE

Art. 20.

La convenzione con l'Università di Siena di cui all'art. 11 della legge 11 maggio 1976, n. 359, assicura alla Scuola il personale ed i servizi necessari al suo funzionamento, nel contingente e nei limiti che verranno fissati dalla convenzione stessa.

Il capo dei servizi amministrativi, funzionario della carriera amministrativa dirigenziale, dirige gli uffici di segreteria e sovrintende a tutti i servizi amministrativi e contabili. Egli è responsabile dell'osservanza delle norme legislative, regolamentari e statutarie, cura la regolarità e la tenuta dei registri riguardanti le carriere scolastiche e controfirma i certificati nonché i titoli di studio.

Titolo V

GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Art. 21.

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione deliberato dal consiglio della Scuola entro il 30 ottobre di ogni anno. Detta gestione finanziaria è unica come è unico il bilancio di previsione.

Copia del bilancio deve essere inviata unitamente agli allegati e alla relazione del comitato di vigilanza, al Ministero della pubblica istruzione per l'approvazione entro sessanta giorni dalla delibera del consiglio della Scuola. Le variazioni di bilancio, comprese quelle per l'utilizzo del fondo di riserva, sono deliberate nei modi e con le procedure previste per il bilancio di previsione. Tali variazioni possono avvenire fino a due mesi prima della scadenza dell'esercizio finanziario. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio della Scuola entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario ed è trasmesso entro trenta giorni dalla data della deliberazione al Ministero della pubblica istruzione per l'approvazione, unitamente agli allegati, alla relazione amministrativa ed a quella del comitato di vigilanza.

Art. 22.

Il controllo della gestione amministrativo-contabile è esercitato da un comitato di vigilanza costituito da due funzionari del Ministero della pubblica istruzione ed uno del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, di grado non inferiore al direttore di divisione o qualifica equiparata.

Art. 23.

Per tutto quanto non previsto dalla legge n. 359 dell'11 maggio 1976 e dal presente statuto si fa riferimento alla legislazione universitaria in quanto applicabile, nonché ad apposito regolamento di amministrazione e contabilità da approvarsi dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro del tesoro. Il regolamento stabilisce anche il trattamento economico del personale insegnante.

Titolo VI

BORSE DI STUDIO

Possono essere istituite borse di studio con fondi erogati da enti o privati. Le modalità di assegnazione delle borse di studio sono fissate con apposito regolamento approvato dal consiglio della Scuola su proposta del direttore.

Titolo VII

TASSE, SOPRATASSE E CONTRIBUTI

Le tasse di iscrizione o di frequenza, le sopratasse e i contributi a carico degli studenti sono fissati anno per anno dal consiglio della Scuola.

La tassa di diploma, da versarsi interamente all'erario, è quella fissata dalla legge.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 ottobre 1984.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Piacenza.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che per effettuare la disinfestazione e disinfezione di tutti i locali, si è verificato un arresto nel normale funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Piacenza;

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi rientra nella previsione del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio sopraindicato verificatosi per effettuare la disinfestazione e disinfezione di tutti i locali, è accertato per il giorno 22 settembre 1984.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1984

Il Ministro: VISENTINI

(5807)

DECRETO 24 ottobre 1984.

Determinazione del numero delle imprese soggette al controllo sistematico delle operazioni di finanziamento Feoga, nonché dei criteri per il coordinamento e l'espletamento del controllo stesso.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, DEL TESORO E PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

Visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Vista la direttiva n. 77/435 del Consiglio delle Comunità europee in data 27 giugno 1977, relativa ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (Feoga);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447, con il quale è stata recepita nell'ordinamento la direttiva predetta;

Considerato che l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447, dispone che il numero delle imprese soggette al controllo sistematico delle operazioni di finanziamento nonché i criteri per il coordinamento e l'espletamento del controllo stesso debbano essere annualmente determinati con decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, del tesoro e per il coordinamento delle politiche comunitarie;

Considerato che lo stesso art. 3 fissa al secondo comma i principi per la determinazione del numero delle imprese da assoggettare a controlli sistematici;

Considerata la facoltà di cui al quarto comma del medesimo art. 3 secondo la quale il numero delle imprese da sottoporre a controlli può essere ridotto alla metà per il biennio successivo alla data di entrata in vigore del decreto delegato sopraindicato;

Considerato che ai sensi dello stesso art. 3, terzo comma, le imprese assoggettabili a controllo devono essere scelte secondo criteri che garantiscano la rappresentatività nel sistema di finanziamento Feoga;

Considerato che occorre indicare, ai fini del più efficace controllo, i servizi competenti a soddisfare le richieste di informazioni di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 447/82;

Considerata l'esigenza di ripartire i controlli nell'ambito delle amministrazioni interessate e di individuare i funzionari addetti al controllo secondo i rispettivi settori di competenza;

Considerato che con regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio del 29 marzo 1979, gli importi fissati in U.C. per l'applicazione della politica agricola sono espressi in ECU mediante il coefficiente di 1,208953 e che, pertanto, occorre determinare il controvalore di cui all'art. 2, paragrafo 2, della direttiva n. 77/435, applicabile al 31 dicembre, secondo le modalità stabilite dal regolamento (CEE) n. 706/79 della commissione del 9 aprile 1979;

Considerato che, data l'estensione dei controlli a tutto il territorio nazionale, gli organi della polizia tributaria chiamati a collaborare agli accertamenti non possono essere individuati in anticipo e dovranno essere quindi designati, in base alle particolari esigenze, dai nuclei di polizia tributaria competenti per territorio;

Decreta:

Art. 1.

Le imprese da assoggettare al controllo sistematico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447, giusta rilevazione fatta per l'anno 1983 dal Ministero delle finanze e da quello dell'agricoltura e delle foreste, sono complessivamente 1698.

Ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica e con la limitazione di cui al quarto comma della norma predetta, durante l'anno 1984 il controllo è svolto nei confronti di quattrocentoventiquattro imprese.

Ai fini del controllo, si considerano imprese i soggetti i cui introiti o debiti o la loro somma nel sistema Feoga, sezione garanzia, sono stati, durante l'anno 1983 ed in base alla conversione in moneta nazionale dell'importo espresso in ECU fissato dall'art. 2, paragrafo 2, della direttiva n. 77/435/CEE, superiori a L. 162.120.000.

Art. 2.

Al coordinamento ed alla programmazione del controllo, sono preposti:

l'ufficio centrale per i controlli e le contabilità centralizzate del Ministero delle finanze;

la Direzione generale della tutela economica e dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

la Ragioneria generale dello Stato quale organo del Ministero del tesoro.

Gli uffici predetti, secondo le rispettive competenze, provvedono alla richiesta di cui all'art. 6, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 447/82 e mettono a disposizione degli organi di controllo le informazioni necessarie ai fini del controllo stesso.

L'ufficio centralizzato restituzione prelievi e gli organismi per gli interventi di mercato, su richiesta degli uffici di coordinamento, prestano la necessaria collaborazione per il più efficace assolvimento dei compiti assegnati agli organi di controllo.

Art. 3.

Gli uffici di cui al primo comma del precedente art. 2 provvedono a stabilire, d'intesa, in apposite riunioni da tenersi presso la sede dell'ufficio centrale per i controlli, un piano di controllo tra le imprese di cui al primo comma del precedente art. 1, ripartite nei seguenti quattro scaglioni in base alla rilevanza dell'ammontare dei rapporti finanziari sistema Feoga:

1° scaglione da L. 162.120.000 a L. 1.000.000.000;
2° scaglione » » 1.000.000.001 » » 5.000.000.000;
3° scaglione » » 5.000.000.001 » » 10.000.000.000;
4° scaglione » » 10.000.000.001 e oltre.

Nell'ambito dei predetti scaglioni, le imprese sono ripartite per settori merceologici sensibili e per zone territoriali in cui tali imprese hanno la loro sede legale o amministrativa.

Le imprese di cui all'art. 1, secondo comma, sono scelte mediante sorteggio di quote percentuali diverse per i singoli scaglioni e, nell'ambito di ogni scaglione, per ciascuno dei gruppi risultanti dalla ripartizione effettuata ai sensi del comma precedente.

Fermo restando il numero delle imprese da controllare, quando vi siano fondati sospetti di trasgressioni al sistema Feoga nei confronti delle imprese di cui al precedente art. 1, comma primo, le stesse sono sottoposte al controllo in via prioritaria.

Qualora per effetto del precedente comma le imprese soggette a controllo superino il numero stabilito al precedente art. 1, comma secondo, viene escluso dal controllo un corrispondente numero di imprese eccedenti mediante sorteggio da effettuarsi nell'ambito degli scaglioni di cui al precedente secondo comma, nei quali sarebbero rientrate le imprese soggette a controllo prioritario.

Art. 4.

Le imprese sorteggiate sono ripartite, ai fini dell'esecuzione del controllo, fra le amministrazioni interessate secondo il criterio della prevalente competenza relativa alle operazioni finanziate dal Feoga.

Gli uffici di coordinamento di cui all'art. 2, primo comma, individuano le imprese nei cui confronti si rende necessario, per fondato sospetto di irregolarità o per connessione fra operazioni Feoga ricadenti nella responsabilità degli organismi di intervento e dell'ufficio centralizzato restituzione prelievi, nonché per notevole rilevanza finanziaria delle operazioni Feoga, procedere a controlli con intervento di gruppi misti di funzionari delle varie amministrazioni interessate.

Art. 5.

Il controllo spettante al Ministero delle finanze viene svolto da funzionari addetti ai compartimenti doganali all'uopo incaricati dal capo del compartimento nel cui ambito ha sede l'impresa da sottoporre a verifica.

Art. 6.

Il controllo spettante al Ministero dell'agricoltura può essere affidato a funzionari dei vari organismi d'intervento particolarmente esperti in settori specifici di mercato all'uopo incaricati dal Ministro dell'agricoltura.

Art. 7.

I funzionari abilitati al controllo ai sensi dei precedenti articoli 5 e 6, previa richiesta al comando generale della guardia di finanza, si avvalgono, nell'espletamento dell'incarico, di elementi qualificati della polizia tributaria, appositamente designati dal comando di nucleo della polizia tributaria competente per territorio.

Art. 8.

Ai controlli di cui al precedente art. 4, secondo comma, partecipano funzionari della Ragioneria generale dello Stato all'uopo incaricati.

Art. 9.

Prima dell'accesso in loco, l'organo preposto al controllo ha facoltà di richiedere alle imprese soggette a verifica la trasmissione, anche in copia firmata per conformità dal rappresentante legale dell'impresa, della documentazione commerciale di cui agli articoli 1, comma secondo, e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 447, relativa alle singole operazioni Feoga da sottoporre a controllo.

Art. 10.

L'esito dei controlli svolti ai sensi dei precedenti articoli 5, 6 e 8 è comunicato, secondo le rispettive competenze:

A) All'ufficio centrale per i controlli e le contabilità centralizzate (per il tramite della Direzione generale delle dogane e imposte indirette - Divisione VI);

al compartimento doganale per l'eventuale seguito e adempimenti di competenza dei dipendenti uffici;

B) Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela;

agli organismi di intervento interessati per l'eventuale seguito e adempimenti necessari;

C) Alla ragioneria generale dello Stato.

Le irregolarità rilevate in sede di visita, devono formare oggetto di comunicazione a mente dell'art. 3 del regolamento (CEE) n. 283/72 del 7 febbraio 1972, secondo le modalità stabilite dalle amministrazioni interessate con apposite istruzioni di servizio.

Art. 11.

Qualora dagli accertamenti svolti a carico delle imprese dovessero emergere atti o fatti penalmente rilevanti, deve essere subito redatto rapporto all'autorità giudiziaria a norma dell'art. 2 del codice di procedura penale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1984

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie
FORTE

(5784)

DECRETO 24 ottobre 1984.

Modalità di trasferimento delle dichiarazioni dai centri di servizio agli uffici delle imposte dirette.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 12, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, recante norme sulle competenze, sulle attribuzioni e sul personale dei centri di servizio del Ministero delle finanze;

Tenuto conto che tale articolo prevede la possibilità di prescrivere particolari modalità per il trasferimento degli atti tra i centri di servizio e gli uffici delle imposte al fine di garantire la sicurezza nel trasferimento degli atti stessi;

Rilevata la necessità di adottare specifiche modalità di trasmissione per l'invio delle dichiarazioni dei redditi presentati ai centri di servizio;

Decreta:

Art. 1.

Le dichiarazioni dei redditi e i relativi allegati che i centri di servizio trasmettono agli uffici delle imposte dirette devono essere racchiusi in appositi contenitori muniti in pacchi sigillati e accompagnati da una distinta di trasmissione predisposta in duplice copia dal centro di servizio con l'indicazione dell'ufficio destinatario, della motivazione dell'invio, del codice fiscale delle dichiarazioni contenute nel pacco, dell'anno di imposta e del tipo di modello.

Gli uffici delle imposte destinatari degli atti devono controllare l'integrità del sigillo, nonché la corrispondenza tra il contenuto della distinta di trasmissione e le dichiarazioni ricevute. Una copia della distinta stessa deve essere restituita al centro di servizio debitamente datata e firmata per ricevuta.

Art. 2.

Al trasporto degli atti sono abilitati i vettori che svolgono tale servizio tra i centri di servizio e l'anagrafe tributaria.

Al fine della necessaria autorizzazione dovranno essere comunicati all'amministrazione finanziaria i nominativi delle persone incaricate dal vettore per il trasporto degli indicati documenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1984

Il Ministro: VISENTINI

(5833)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 31 ottobre 1984.

Istituzione della categoria merceologica IX zucchero ai fini dell'iscrizione all'albo degli assuntori dell'A.I.M.A.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, sul riordino dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 26 aprile 1984, con il quale si è provveduto all'istituzione dell'albo degli assuntori per le operazioni demandate all'A.I.M.A. dall'art. 3, lettere *a*) e *b*), della legge 14 agosto 1982, n. 610;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. assunta nella seduta del 23 ottobre 1984, sentito il parere del Comitato consultivo nazionale espresso in data 5 ottobre 1984, con la quale è stato stabilito di introdurre una nuova categoria merceologica riguardante il settore dello zucchero;

Ritenuto di dover integrare l'allegata tabella *A*, ai requisiti di idoneità tecnica e modalità per l'iscrizione all'albo degli assuntori dell'A.I.M.A. di cui al citato decreto ministeriale 12 aprile 1984;

Decreta:

Art. 1.

L'iscrizione all'albo degli assuntori dell'A.I.M.A., prevista dal decreto ministeriale 12 aprile 1984, può essere richiesta anche per la categoria merceologica « zucchero ».

Art. 2.

L'allegata tabella *A* al decreto ministeriale 12 aprile 1984 è completata con la seguente indicazione riportante le specifiche caratteristiche tecniche degli impianti di deposito e conservazione:

IX categoria zucchero:

I silos ed i magazzini di conservazione del prodotto, sia allo stadio sfuso che condizionato in sacchi, di capacità non inferiore a q.li 20.000, debbono essere conformi ai requisiti prescritti all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2103/77. Inoltre, le strutture adibite alla conservazione dello zucchero debbono essere esenti da infiltrazioni di polvere e di fumo, offerenti tutte le garanzie di tenuta alle intemperie ed all'umidità, riservate esclusivamente alla conservazione dello zucchero, munite di idonea installazione di pesatura per la determinazione esatta delle quantità di prodotto stoccate, fornite di procedimenti di climatizzazione adatti ad assicurare la perfetta conservazione dello zucchero nel tempo.

Roma, addì 31 ottobre 1984

Il Ministro-Presidente: PANDOLFI

(5785)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 ottobre 1984.

Prezzi del Foglio degli annunzi legali della provincia di Roma per l'anno 1985.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 97, convertito nella legge 24 maggio 1932, n. 583, col quale l'amministrazione, la stampa e la vendita del Foglio annunzi legali della provincia di Roma vennero affidate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 17 luglio 1934, col quale furono approvate le norme relative alla stampa, alla distribuzione e alla vendita del Foglio annunzi legali della provincia di Roma;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1943, col quale furono apportate modifiche agli articoli 9, 15 e 25 del precitato decreto interministeriale 17 luglio 1934;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, col quale furono apportate ulteriori modifiche agli articoli 6, 25 e 32 del decreto interministeriale 17 luglio 1934;

Visto il decreto interministeriale n. 284731 del 26 ottobre 1970 con il quale furono, tra l'altro, apportate modifiche alla percentuale a forfait da corrispondere alla Libreria dello Stato per la gestione del Foglio annunzi legali della Provincia di Roma;

Visto il decreto interministeriale n. 436135 del 18 novembre 1983 con il quale furono apportate modifiche ai prezzi di vendita ed alle tariffe delle inserzioni del suddetto foglio, con decorrenza dal 1° gennaio 1984;

Ritenuta la necessità di modificare i prezzi di abbonamento e le tariffe delle inserzioni del Foglio annunzi legali della provincia di Roma;

Sulla proposta del Provveditore generale dello Stato;

Decreta:

Per l'anno 1985 i prezzi di abbonamento e della vendita nonché le tariffe delle inserzioni del Foglio annunzi legali della provincia di Roma, sono fissati come segue:

inserzioni, per ogni linea o frazione di linea di scrittura su carta legale	L. 1.300
abbonamento annuo	» 56.000
abbonamento semestrale	» 33.000
fascicolo separato	» 500

Il presente decreto, previa registrazione alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1984

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1984
Registro n. 35 Tesoro, foglio n. 39

(5808)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 12 luglio 1984, n. **745.**

Modificazioni allo statuto dell'Istituto italiano del marchio di qualità, in Milano.

N. 745. Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, vengono approvate le modificazioni agli articoli 3, 8, 11, 14 e 22 e l'aggiunta dell'art. 6-*bis* dello statuto dell'Istituto italiano del marchio di qualità, in Milano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1971, n. 134.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1984
Registro n. 8 Industria, foglio n. 138

DECRETO 26 luglio 1984, n. **746.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Alberto Magno » nella chiesa del S. Cuore di Gesù, in Palermo, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 746. Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Palermo 8 dicembre 1977, integrato con due dichiarazioni in data 28 ottobre 1978 e 11 aprile 1983, relativo alla erezione della parrocchia di « S. Alberto Magno » nella chiesa del S. Cuore di Gesù, in Palermo. La parrocchia anzidetta viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione, consistente in un terreno sito in Palermo, su cui insiste il sacro edificio, il tutto descritto nella perizia giurata 16 ottobre 1981 dell'ing. Giacomo Marino Salerno e valutato L. 51.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Palermo, disposta dalla chiesa del S. Cuore di Gesù, in Palermo, con atto pubblico 25 ottobre 1980, n. 71840 di repertorio, a rogito dott. Enrico Rocca, notaio in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1984
Registro n. 34 Interno, foglio n. 207

DECRETO 26 luglio 1984, n. **747.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia « San Giovanni al Piano », in Canosa di Puglia.

N. 747. Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Andria 4 ottobre 1981, integrato con dichiarazione 20 luglio 1983, relativo alla erezione della parrocchia « San Giovanni al Piano », in Canosa di Puglia (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1984
Registro n. 34 Interno, foglio n. 206

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Organizzazione e funzionamento degli uffici di consulenza e controllo riattazione (UCCR). (Ordinanza n. 385/FPC/ZA)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 24 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Viste le proprie ordinanze n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984 e n. 310/FPC/ZA del 3 agosto 1984;

Ravvisata l'opportunità di disciplinare il funzionamento degli uffici di consulenza e controllo delle riattazioni istituiti presso le regioni Abruzzo, Molise, Lazio e Campania;

Sulla proposta del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti, approvata dal servizio opere pubbliche con nota numero OO.PP. 40276 del 10 ottobre 1984;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone

Art. 1.

Per la realizzazione delle finalità di cui all'ordinanza numero 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984 e successive modificazioni ed integrazioni, e al fine di assicurare l'espletamento dei compiti di cui alla successiva ordinanza n. 310/FPC/ZA del 3 agosto 1984, le amministrazioni regionali interessate agli interventi connessi con gli eventi sismici del 7 ed 11 maggio 1984 provvedono a mettere a disposizione dei rispettivi uffici consulenza e controllo riattazione il personale del genio civile e, se necessario, il personale tecnico delle amministrazioni provinciali, nonché i mezzi, i beni e le attrezzature necessarie per il funzionamento degli uffici.

L'attività degli uffici di consulenza e controllo riattazione è diretta dal Gruppo nazionale difesa terremoti che provvede al coordinamento generale degli interventi di riattazione nelle regioni Abruzzo, Campania, Lazio e Molise.

Art. 2.

I responsabili degli uffici consulenza e controllo riattazione, individuati nell'ordinanza n. 310/FPC/ZA del 3 agosto 1984 provvedono, oltre a quanto previsto dall'art. 2 della ordinanza numero 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984, anche ad emanare, su direttiva del Gruppo nazionale difesa terremoti, circolari di chiarimento ed indirizzo per le attività di riattazione; gli stessi responsabili curano l'organizzazione e l'effettuazione delle attività di controllo secondo quanto previsto dalle precedenti ordinanze n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984 e n. 310/FPC/ZA del 3 agosto 1984.

Art. 3.

Ferma restando la competenza del sindaco per la verifica della completezza del progetto e della relativa documentazione, l'ufficio di consulenza e controllo riattazione adempie alla funzione di controllo attribuitagli, con il sistema del campione, sia sui progetti, sia sui lavori in corso d'opera e sia sulle opere ultimate.

Art. 4.

All'art. 7 della ordinanza n. 230/FPC/ZA, integrato dalla successiva ordinanza n. 310/FPC/ZA, è aggiunto il seguente:

« Art. 7-*quinquies*. — I certificati di regolare esecuzione e/o di collaudo, di cui all'art. 6 della ordinanza n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984, sostituiscono a tutti gli effetti il certificato di conformità alle norme sismiche previsto dall'art. 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 ».

Art. 5.

Il personale impegnato effettivamente ed in modo continuativo presso le strutture indicate all'allegato *A* dell'ordinanza n. 310/FPC/ZA del 3 agosto 1984 è autorizzato, al fine di consentire la rapidità nelle procedure e negli adempimenti, a protrarre l'attività lavorativa oltre il normale orario d'ufficio sino ad un massimo di 100 ore mensili.

Qualora per l'espletamento dei compiti di competenza delle strutture degli uffici di consulenza e controllo riattazione il suddetto personale debba recarsi fuori sede, spetta il trattamento economico di missione nella misura e secondo le norme dell'ente di appartenenza. I compensi di cui al presente articolo sono anticipati al personale beneficiario dalle amministrazioni e dagli enti di rispettiva dipendenza, con scadenza mensile.

Art. 6.

Gli oneri conseguenti l'applicazione del precedente art. 5 della presente ordinanza sono assunti a carico del fondo della protezione civile che provvede al loro rimborso semestrale alle amministrazioni ed enti che hanno provveduto alle anticipazioni di cui al precedente articolo.

La presente ordinanza verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1984

Il Ministro: Zamberletti

(5788)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 8/1983)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, numero 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Viste le delibere del C.I.P.E. in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976 e 27 luglio 1978;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo, con decorrenza 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Vista la delibera C.I.P.I. in data 6 maggio 1981;

Viste le domande inoltrate ai sensi della richiamata delibera del C.I.P.E. 27 luglio 1978 ai fini del riconoscimento della aliquota di ricerca scientifica;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 50/1979, 44/1981 e 14/1982;

Visto l'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti C.I.P. sopra richiamati;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P.;

Preso atto degli incrementi verificatisi nei fattori di costo riguardanti la manodopera, i materiali di confezionamento e le materie prime;

Ritenuto necessario procedere all'aggiornamento dei prezzi, nel quadro delle compatibilità generali determinate dalla difficile situazione economica del Paese e nei limiti programmatici stabiliti dal Governo per l'anno 1983;

Ritenuto altresì che la valorizzazione del costo del lavoro e del valore aggiunto globale d'impresa consente una rivalutazione più adeguata dei prodotti a basso prezzo;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) in data 1° febbraio 1983;

Delibera:

1) Il costo della manodopera del metodo di calcolo per la determinazione e revisione dei prezzi della specialità medicinali è aggiornato, a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta*

Ufficiale in L. 15.500/ora; con pari decorrenza è aggiornato, fino al conseguimento del livello globale medio di aumento del 12% dei prezzi il costo totale di trasformazione di impresa (C.T.T.).

2) A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, avranno applicazione i prezzi delle specialità medicinali compresi nell'allegato *A*.

Tali prezzi sono comprensivi di IVA.

3) Tenuto conto dei problemi derivanti dalle giacenze di materiali e di prodotti finiti è consentita, per dette giacenze, ai produttori, ai grossisti ed ai farmacisti la sovrastampa indelebile o l'adozione di un bollino trasparente autoadesivo recante il nuovo prezzo e gli estremi del provvedimento C.I.P. n. 8/1983 da sovrapporre, alla fustella o etichetta originale che consenta di identificare chiaramente questi ultimi con particolare riguardo al nome del prodotto. Il bollino in questione, una volta applicato, non potrà essere asportabile se non deteriorando la fustella o etichetta originale.

Considerati infine i problemi organizzativi derivanti alla distribuzione dalla simultanea variazione dei prezzi di un così elevato numero di confezioni, per un periodo di novanta giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, le specialità medicinali di cui all'allegato *A* al provvedimento n. 8/1983, possono essere cedute anche al prezzo antecedente.

4) Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico IVA compresa delle specialità medicinali di cui agli allegati *B* e *C*. Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del *competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo* stesso si riferisce. Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento e del numero progressivo dell'elenco.

5) I margini di distribuzione da applicare sui prezzi delle specialità medicinali di cui agli allegati *A*, *B* e *C* sono fissati come segue:

grossisti: 8% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA;
farmacisti: 25% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA.

Roma, addì 24 febbraio 1983

Il Ministro-Presidente delegato
PANDOLFI

ALLEGATO *B*8/NR

	Numero di registrazione	Prezzo
Percuore - Poli		
50 conf 50 mg	25360	12.655

ALLEGATO *B*9/MOD

SERIE

	Numero di registrazione	Prezzo
Amplital - Farm. Erba		
iniett 1 fl 5 g	20121/A4	5.350
Parto-Gamma - Farma Biagin		
« 300 » 1 fl 300 mcg + f	22489/2	25.900

MODIFICHE CONFEZIONE

	Numero di registrazione	Prezzo
Plecton - Guidotti		
40 conf 40 mg	22817	7.060

(5793)

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 29/1983)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Viste le delibere del C.I.P.E. in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976 e 27 luglio 1978;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo, con decorrenza 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Viste le domande inoltrate ai sensi della richiamata delibera del C.I.P.E. 27 luglio 1978 ai fini del riconoscimento dell'aliquota di ricerca scientifica;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 8/1983;

Visto l'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende avverso il provvedimento C.I.P. sopra richiamato;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P.;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico IVA compresa delle specialità medicinali di cui agli allegati *A*, *B* e *C*.

Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce. Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 22 dicembre 1983

Il Ministro-Presidente delegato
ALTISSIMO

ALLEGATO *A*3/NR

	Numero di registrazione	Prezzo
Apernyl - Bayer		
4 stiletti	25351	1.000
Batrafen - Albert-Farma		
crema 30 g	25321	8.240
crema 15 bust 2 g	25321	9.340
crema vag 30 g + 6 appl	25321/A	8.715
crema vag 75 g + 15 appl	25321/A	18.580
soluz derm 30 ml	25321/B	7.890
pv derm 30 g	25321/C	7.680
Betadrenol - ISF		
30 cpr 100 mg	25350	9.770
Branigen - Glaxo		
iniett 10 fl liof 0,5 g + 10 f	25368	30.765
iniett 5 fl liof 0,5 g + 5 f	25368	17.110
30 cpr 0,25 g	25368/A	22.735
30 cpr 0,5 g	25368/A1	42.895
os grat 20 bust 0,5 g	25368/B	30.800
Bronteril - Zambeletti		
ad os sosp 200 ml	25331	11.585
20 cps 500 mg	25331/A	10.875
ad os grat 20 bust	25331/B	13.580
bb os grat 20 bust	25331/B1	8.545
ad 10 supp 1,2 g	25331/C	13.070
bb 10 supp 0,5 g	25331/C1	6.975
bb os sosp 200 ml	25331/1	9.050

	Numero di registrazione	Prezzo
Brunixol - Bruschettini	—	—
crema derm 30 g	25286	6.950
loz 30 ml	25286/A	6.655
crema vag 78 g + applicatore	25286/B	15.900
crema vag 30 g + applicatore	25286/B	7.180
Carnovis - Duncan		
im iv 10 f 500 mg	25379	16.950
os 10 fl 1 g	25379/A	23.345
os gtt 20 ml 30 %	25379/B	13.145
20 cpr mast 500 mg	25379/C	21.620
10 cpr mast 1 g	25379/C1	21.405
im iv 5 f 1 g	25379/1	16.025
Ciclomicen - Torre		
pom derm 30 g	25216	6.950
emulsione 30 g	25216/A	6.710
loz 30 ml	25216/B	6.655
crema vag 78 g + 12 appl	25216/C	17.580
Combiderm - Recordati		
pom 30 g	25296	4.880
ung 30 g	25296/A	4.880
Dalacin T - Upjohn		
soluz 60 ml con applicatore	25314	7.690
soluz 30 ml con applicatore	25314	4.620
Finibron - Midy		
im 5 f 0,3 mg	25375	7.430
10 cpr 0,2 mg	25375/A	5.920
Ilatest - Bracco		
im 1 f 20 mcg	25328	10.860
Isogyn - Crosara		
crema 10 % 20 g	25358	4.230
soluz 10 % 20 ml	25358/A	4.050
2 tav vag 300 mg	25358/B	8.720
Lefcar - Glaxo		
im iv 10 f 500 mg	25378	16.950
os 10 fl 1 g	25378/A	23.345
os gtt 20 ml 30 %	25378/B	13.145
20 cpr mast 500 mg	25378/C	21.620
10 cpr mast 1 g	25378/C1	21.405
im iv 5 f 1 g	25378/1	16.025
Metadoxil - Baldacci		
30 cpr 500 mg	25316	13.930
im iv 10 f 5 ml	25316/A	6.100
os 10 fl 15 ml	25316/B	8.190
Microderm - Schering		
crema 20 g	25371	9.180
Miorilan - Sigma-Tau		
30 cpr 10 mg	25324	13.815
Reumagil - Isom		
30 cps 10 mg	25262	10.600
10 supp 20 mg	25262/A	7.630
30 cps 20 mg	25262/1	19.120
Rizen - Puropharma		
40 cpr 5 mg	25284	4.845
30 cpr 10 mg	25284/1	5.800
Sandimmun - Sandoz		
iniett 10 f 5 ml	25306/A	236.990
Saran - Schiapparelli		
20 cpr 100 mg	25364	22.085
im iv 10 f 50 mg	25364/A	8.900
20 cpr 150 mg	25364/1	32.085
Serolan tetano - Serono		
im 1 fl 250 UI/ml	25365	11.500
im 1 siringa 250 UI/ml	25365	12.000
im 1 fl 250 UI + 1 f 1 ml	25365/A	11.500
Tussimucil - Torre		
30 cpr 30 mg	25311	8.240
scir 200 ml	25311/A	6.710
os grat 20 bust 15 mg	25311/B	5.115
iniett 6 f 2 ml	25311/C	3.185
ad 10 supp 30 mg	25311/D	4.345
bb 10 supp 15 mg	25311/D1	3.015

ALLEGATO *A3*/MOD

CATEGORIE

	Numero di registrazione	Prezzo
Orudis - Farm. Erba	—	—
im 6 f liof 100 mg + 6 f	23183/D	5.600

SERIE

	Numero di registrazione	Prezzo
Leblon - De Angeli		
« 50 » 50 cpr	24019/1	36.045
« 50 » 30 cpr	24019/1	22.445
Orudis - Farm. Erba		
iv 6 f liof 100 mg + 6 f	23183/C2	5.690
im 6 f liof 50 mg + 6 f	23183/D1	4.750
Silai - Irbi		
« cortex 500 » 6 f liof + 6 f	13335/A2	17.170
« cortex 500 » 3 f liof + 3 f	13335/A2	9.610

MODIFICHE COMPOSIZIONE

	Numero di registrazione	Prezzo
Cardiostenol - Isnardi		
im 8 f 1 ml	5167	5.940
Emopon 12 - Terapeutico		
os 10 fl 5 ml	2258/B	3.015
os 30 fl 5 ml	2258/B	5.210
im 10 f liof + 10 f 3 ml	2258/C	3.845
Fargepirina - Farge		
ad 10 supp	17255/A	2.750
bb 10 supp	17255/A1	2.220
20 cps	17255	1.875
Temoxa - Chinoin		
ad 10 supp	16301/A	3.410
bb 10 supp	16301/A1	2.585
Uridinvit - Gibipharma		
fte im 5 f liof + 5 f 2 ml	19683/1	3.610
Visublefarite - Merck Sharp		
coll 5 ml	20085	1.910
coll 10 ml	20085	2.320

(5795)

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 20/1984)

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, numero 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745;

Viste le delibere del CIPE in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187;

Viste le risultanze degli esami delle pratiche relative alle registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico e delle istanze presentate dalle aziende avverso i provvedimenti n. 8/1983 del 24 febbraio 1983 e n. 29/1983 del 22 dicembre 1983 effettuati dalle commissioni istituite con decreti ministeriali 18 aprile 1977 e 31 maggio 1977;

Visto il telex n. 06680 del 15 giugno 1984 del Ministero della sanità;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico I.V.A. compresa delle specialità medicinali di cui agli allegati.

Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce. Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 21 giugno 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
ALTISSIMO

ALLEGATO *A/1* MOD.

SERIE	Numero di registrazione	Prezzo
Citoplatino - RBS Pharma		
IV fl liof 50 mg + fl 50 ml	25074/2	80.040
MODIFICHE COMPOSIZIONE		
Bio-Rex - Aandersen		
im 5 f liof + 5 f 1 ml	22977	5.470
im 10 f liof + 10 f 1 ml	22977	9.900
im 6 f liof + 6 f 1 ml	22977	6.225
fte im 10 f liof + 10 f 3 ml	22977/1	14.080
Endoepacort B12 - Consorzio nazionale		
« 200 » im 5 fl 4 ml	20095	6.485
« 200 » im 10 fl 4 ml	20095	11.390
« 200 » im 6 fl 4 ml	20095	7.500
fte 10 f liof + 10 f	20095/A	8.695
fte 6 f liof + 6 f	20095/A	6.155
« 500 » im 10 fl 4 ml	20095/1	23.550
« 500 » im 6 fl 4 ml	20095/1	14.865
Epaplex - Aandersen		
os 10 fl 15 g	17973/A	10.510
Epacortex - Alfa farmaceutici		
« 200 » im 10 f 2 ml	13936/3	11.915
« 200 » im 6 f 2 ml	13936/3	7.820
Tonogen cortex - ABC		
« 100 » im 6 f liof + 6 f	22853/1	6.405
« 100 » im 10 f liof + 10 f	22853/1	9.045
« 200 » im 10 f liof + 10 f	22853/2	13.315
MODIFICA COMPOSIZIONE E CONFEZIONE		
Bio-Rex - Aandersen		
« 400 » im 5 f liof + 5 f 3 ml	22977/2	12.840

(5797)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso la Scuola normale superiore di Pisa

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Classe di lettere e filosofia:

istituto di storia moderna . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in matematica, fisica o informatica.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al direttore della Scuola normale superiore - Piazza dei Cavalieri n. 7 - 56100 Pisa, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso la Scuola normale superiore di Pisa - Piazza dei Cavalieri n. 7, alle ore 8,30 del sessantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente della Scuola normale superiore di Pisa.

(5818)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Genova

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di igiene . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova - Via Balbi n. 5 - Genova, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

(5815)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Reggio Calabria.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università di Reggio Calabria, facoltà di architettura, gruppo di discipline n. 137, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 dell'11 febbraio 1984, si svolgeranno presso la facoltà di architettura, Università di Reggio Calabria, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 22 novembre 1984, ore 8;
seconda prova elaborato grafico: 23 novembre 1984, ore 8.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Reggio Calabria, facoltà di architettura, gruppo di discipline n. 136, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 dell'11 febbraio 1984, si svolgeranno presso la facoltà di architettura, Università di Reggio Calabria, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 27 novembre 1984, ore 8,30;
seconda prova grafica: 28 novembre 1984, ore 8,30.

(5858)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso a cinquantanove posti di ispettore tecnico periferico per i contingenti relativi alla scuola materna ed elementare.

Nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 19-20, parte II, del 13-20 maggio 1982, è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1982, registro n. 8, foglio n. 98, relativo all'approvazione della graduatoria di merito del concorso a cinquantanove posti di ispettore tecnico periferico per i contingenti relativi alla scuola materna ed elementare, indetto con il decreto ministeriale 3 aprile 1981.

(5352)

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali dei concorsi, per esami e per titoli, a posti di ispettore tecnico periferico per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, settore materie tecnologiche ed altre specialità professionali, sottosettore discipline tecnico-professionali per gli istituti d'arte ed i licei artistici, e settore materie tecnologiche ed altre specialità professionali, sottosettore discipline meccaniche e tecnologiche.

Nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 19-20, parte II, del 13-20 maggio 1982, è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1982, registro n. 28, foglio n. 166, relativo alla approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione del vincitore del concorso, per esami e per titoli, a nove posti di ispettore tecnico periferico per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di 2° grado - settore materie tecnologiche ed altre specialità professionali, sottosettore discipline tecnico-professionali per gli istituti d'arte ed i licei artistici, indetto con il decreto ministeriale 29 ottobre 1979.

Nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 19-20, parte II, del 13-20 maggio 1982, è stato pubblicato il decreto ministeriale 27 gennaio 1982, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1982, registro n. 46, foglio n. 238, relativo alla approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso, per esami e per titoli, a dieci posti di ispettore tecnico periferico per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, settore materie tecnologiche ed altre specialità professionali, sottosettore discipline meccaniche e tecnologiche, indetto con il decreto ministeriale 29 ottobre 1979.

(5353)

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali dei concorsi, per esami e per titoli, a posti di ispettore tecnico periferico per la scuola media, settore linguistico espressivo, sottosettore educazione musicale, e settore materie tecnologiche ed altre specialità professionali.

Nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 19-20, parte II, del 13-20 maggio 1982, è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1982, registro n. 28, foglio n. 167, relativo alla approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione del vincitore del concorso, per esami e per titoli, a quindici posti di ispettore tecnico periferico per la scuola media, settore linguistico espressivo, sottosettore educazione musicale, indetto con il decreto ministeriale 11 ottobre 1979.

Nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 15-16, parte II, del 14-21 aprile 1983, è stato pubblicato il decreto ministeriale 19 febbraio 1983, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1983, registro n. 17, foglio n. 65, relativo alla approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso, per esami e per titoli, a quindici posti di ispettore tecnico periferico per la scuola media, settore materie tecnologiche ed altre specialità professionali, indetto con il decreto ministeriale 11 ottobre 1979.

(5354)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione della sezione operativa periferica di Gorizia, concimi e concimazione, dell'istituto sperimentale per la nutrizione delle piante.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 9 del 26 settembre 1984 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è stata pubblicata la relazione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria - carriera direttiva scientifica - per la direzione della sezione operativa periferica di Gorizia - concimi e concimazione - dell'istituto sperimentale per la nutrizione delle piante.

(5359)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione della sezione operativa centrale di produzione del latte dell'istituto sperimentale per la zootecnia di Roma.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 9 del 26 settembre 1984 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è stata pubblicata la relazione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria - carriera direttiva scientifica - per la direzione della sezione operativa centrale di produzione del latte dell'istituto sperimentale per la zootecnia di Roma.

(5360)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione della sezione operativa centrale di nutrizione idrica e idrologia agraria dell'istituto sperimentale per la nutrizione delle piante di Roma.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 9 del 26 settembre 1984 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è stata pubblicata la relazione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria - carriera direttiva scientifica - per la direzione della sezione operativa centrale di nutrizione idrica e idrologia agraria dell'istituto sperimentale per la nutrizione delle piante di Roma.

(5361)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione della sezione operativa centrale di assestamento ed utilizzazione forestale dell'istituto sperimentale per l'assestamento forestale e l'alpicoltura di Trento.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 9 del 26 settembre 1984 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è stata pubblicata la relazione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria - carriera direttiva scientifica - per la direzione della sezione operativa centrale di assestamento ed utilizzazione forestale dell'istituto sperimentale per l'assestamento forestale e l'alpicoltura di Trento.

(5362)

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 55

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 55, a:

un posto di assistente di radiologia addetto al servizio ecografico;

un posto di tecnico di radiologia;

tre posti di infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'U.S.L. in S. Angelo Lodigiano (Milano).

(5783)

OSPEDALE « DE GIRONCOLI » DI CONEGLIANO

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di radiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'istituto delle suore di Maria Consolatrice in Milano, via M. Gioia n. 51.

(5832)

ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

Concorso a cinque posti di caposala presso l'ospedale mauriziano di Valenza

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'ospedale mauriziano di Valenza, a cinque posti di caposala.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Torino.

(5781)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 303 del 3 novembre 1984, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Azienda autonoma di soggiorno di Sestri Levante: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto nel livello funzionale sesto.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227

(c. m. 411100843050) L. 500